

APPENDICE C
NORME RELATIVE ALLA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI ENERGETICI E ALTRE
NORME DI INTERESSE

APPENDICE C
NORME RELATIVE ALLA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI ENERGETICI E ALTRE
NORME DI INTERESSE

1 INTRODUZIONE

Di seguito sono esaminate le norme relative alla liberalizzazione dei settori energetici e altre norme di interesse:

- Decreto Legislativo 16 Marzo 1999, No. 79;
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, No. 164;
- Direttive 2003/54/Ce (energia elettrica) e 2003/55/CE (gas naturale);
- Legge 3 Agosto 2007, N. 125;
- ulteriori riferimenti normativi nazionali di interesse:
 - Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) 2008-2011,
 - Legge 340/2000 (procedure autorizzative semplificate),
 - Legge 433/2001 (Legge Obiettivo) e relativa Delibera CIPE 121/2001,
 - Legge 273/2002 (misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza),
 - Legge 290/2003 (disposizioni urgenti per sicurezza e sviluppo del sistema elettrico),
 - Legge 239/2004 (Legge Marzano),
 - Legge 62/2005 (Comunitaria 2004),
 - Legge 80/2005 (Competitività),
 - D.Lgs 216/2006 ("emission trading"),
 - Legge 222/2007 (collegato alla finanziaria).

2 DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79

In attuazione della Direttiva 98/30/CE in data 19 Febbraio 1999 è stato emanato il D.Lgs No. 79 (anche indicato come "Decreto Bersani"), che definisce la nuova struttura del sistema elettrico italiano. I principi sanciti dal decreto sono:

- il mercato elettrico è libero nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del decreto stesso;
- la tariffa applicata ai clienti finali (la legge li definisce vincolati) è unica su tutto il territorio nazionale;

- i soggetti che svolgono attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita, dispacciamento, trasmissione di energia elettrica possono svolgere altre attività o acquisire partecipazioni in altri settori a condizione di garantire la separazione contabile ed amministrativa delle attività (vigilanza dell'autorità).

I punti salienti del decreto possono essere riassunti come nel seguito:

- rispetto della data di scadenza per il recepimento della Direttiva 96/92/CE (19 Febbraio 1999), tenendo conto della complessità della materia;
- indipendenza del gestore della rete (Articolo 3): il gestore della Rete è il concessionario dell'attività di trasmissione e dispacciamento, gestisce i flussi di energia sulla rete ed i servizi connessi. Sono previste:
 - la costituzione di una società per azioni di proprietà del Ministero del Tesoro che esercita in maniera non discriminatoria l'attività di trasmissione e dispacciamento,
 - la nuda proprietà della rete di trasmissione resta all'ENEL e agli altri proprietari di rete,
 - il libero accesso alla rete sulla base di tariffe regolate definite dall'autorità per l'energia;
- istituzione dell'acquirente unico (Articolo 4): è prevista da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale la costituzione di una società per azioni denominata "acquirente unico" che garantisce, attraverso la conclusione di contratti di fornitura anche di lungo termine, l'approvvigionamento al mercato dei clienti vincolati. L'Acquirente Unico stipula e gestisce i contratti di fornitura con i clienti vincolati garantendo continuità, sicurezza, efficienza del servizio pubblico e parità di trattamento per tutti i clienti sul territorio nazionale;
- istituzione del gestore del mercato (Articolo 5): la gestione economica del mercato elettrico è affidata ad un gestore del mercato che garantisce l'incontro tra domanda e offerta di energia. E' prevista la costituzione di una società per azioni che gestirà il sistema di offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi, sulla base del dispacciamento di tipo economico;
- attività di produzione:
 - piano di dismissioni degli impianti ENEL entro il 2003 per una potenza totale pari a 15,000 MW (Art. 8) ¹,

¹ L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 28 Febbraio 2001 ha deliberato di autorizzare l'operazione di acquisto di Infostrada da parte di Enel prescrivendo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge No. 287/90, il pieno rispetto da parte del gruppo ENEL delle seguenti misure:

- la cessione, da parte di ENEL SpA, di almeno 5,500 MW della propria capacità di generazione;
- entro centoventi giorni dalla presente delibera, ENEL SpA trasmetterà all'Autorità una lista degli impianti da cedere, che dovranno essere per non meno del 60% di modulazione e di picco, soggetta entro i successivi centoventi giorni all'approvazione dell'Autorità, sentita anche l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

- obbligo per i produttori e gli importatori di non superare il 50% di tutta l'energia prodotta e importata in Italia (Art. 8),
- i produttori/importatori dovranno inoltre immettere in rete energia “verde” pari al 2% dell'energia da essi prodotta con fonti convenzionali. E' esonerata la cogenerazione, considerata strumento di efficienza energetica;
- attività di distribuzione (Art. 9): vengono fissati dall'articolo obblighi e diritti delle imprese distributrici di energia. In particolare sono previste:
 - razionalizzazione della distribuzione attraverso un'unica concessione trentennale in ambito comunale,
 - acquisizione delle reti ENEL nelle aree in cui sono presenti le aziende municipalizzate;
- import/export (Art. 10):
 - attività esercitata liberamente tenuto conto delle capacità di trasporto e di un'equa ripartizione tra mercato libero e vincolato,
 - clausola di reciprocità per l'import a beneficiario dei clienti idonei;
- incentivo all'uso delle fonti rinnovabili, al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di CO₂ (Art. 11): punto qualificante della nuova normativa è l'implementazione della politica di salvaguardia ambientale e di risparmio energetico. L'Art. 11 impone, al fine di incentivare il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento, un obbligo minimo di immissione nella rete di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 2% della produzione di energia da fonti convenzionali. In particolare vengono indicati:
 - riconoscimento della cogenerazione come strumento per l'efficienza energetica (si ricorda che la definizione di cogenerazione sarà data dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas come indicato all'Art. 2 del decreto Bersani),
 - spinta ad investire in nuova capacità produttiva da fonti rinnovabili, nell'ambito dell'organizzazione del mercato dei certificati verdi ai sensi del Decreto 11 Novembre 1999 “*Direttive per l'Attuazione delle Norme in Materia di Energia Elettrica da Fonti Rinnovabili di cui ai Commi 1, 2 e 3 dell'Articolo 11 del Decreto Legislativo 16 Marzo 1999, No. 79*”.

In sintesi il Decreto Legislativo 79/99 ha liberalizzato ai sensi dell'Articolo 1, comma 1, la produzione, l'importazione, l'esportazione l'acquisto e la vendita dell'energia nelle modalità previste.

- entro i successivi centottanta giorni, ENEL SpA conferirà ad una società gli impianti di generazione di cui al punto 2), al fine della cessione di tale società a soggetti che non abbiano con ENEL SpA alcun tipo di legame, né diretto né indiretto;
- la cessione della società di cui al punto 3) sarà effettuata da ENEL SpA con procedure improntate a criteri di trasparenza e competitività;
- le procedure per la cessione della società di cui al punto 3) dovranno essere concluse entro novanta giorni dalla cessione di non meno di 15,000 MW, di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo No. 79/99).

L'attività di distribuzione dell'energia è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministero dell'Industria. Dal 1 Aprile 1999 sono state rilasciate alla riserva statale (il gestore della rete di trasmissione nazionale ne è il concessionario):

- la trasmissione: attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia elettrica ai sensi dell'Articolo 2, Comma 2;
- il dispacciamento: attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.

Queste attività sono attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete nazionale è individuato dall'Articolo 3 del provvedimento.

Il ruolo dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas è:

- perseguire l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale in coerenza con i vincoli tecnici;
- fissare le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete:
 - la libertà di accesso,
 - la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento.

L'ENEL ha costituito una società per azioni cui sono conferiti:

- la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale;
- tutti i beni, i rapporti giuridici inerenti l'attività del gestore, compresa la quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito;
- personale necessario all'attività di competenza;
- dal 1° Aprile 2000 la società ha assunto il ruolo di gestore della rete nazionale di trasmissione.

Inoltre l'ENEL ha costituito società separate per la produzione, distribuzione e vendita ai clienti vincolati, vendita ai clienti idonei, esercizio di diritti di proprietà della rete di trasmissione, smaltimento centrali elettronucleari secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto Bersani.

3 DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164

In attuazione della Direttiva 98/30/CE, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Il testo di legge definisce le finalità della liberalizzazione del mercato interno al gas naturale e le norme relative alle varie problematiche connesse alle fasi di seguito descritte:

- approvvigionamento (Titolo II, dall'Art. 3 all'Art. 7);
- trasporto e dispacciamento (Titolo III, dall'Art. 8 all'Art. 10);
- stoccaggio (Titolo IV, dall'Art. 11 all'Art. 13);
- distribuzione e vendita (Titolo V, dall'Art. 14 all'Art. 18);
- norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza (Titolo VI, dall'Art. 19 all'Art. 21);
- accesso al sistema (Titolo VII, dall'Art. 22 all'Art. 27);
- organizzazione del settore (Titolo VIII, dall'Art. 28 all'Art. 32);
- condizioni di reciprocità (Titolo IX, dall'Art. 33 all'Art. 35).

3.1 APPROVVIGIONAMENTO

Il problema dell'approvvigionamento si articola attraverso due filoni: **l'importazione del gas naturale, liberalizzata secondo i criteri di seguito indicati**, e la coltivazione, che resta sottoposta a concessione, anche se in un'ottica di incentivazione sia dell'attività di ricerca, sia dello sfruttamento dei giacimenti marginali (al fine di incrementare in prospettiva le produzioni di gas naturale nazionale). L'attività di prospezione viene quindi disciplinata, regolamentando l'accesso e l'utilizzo comune di infrastrutture minerarie da parte di più titolari di concessione di coltivazione.

L'import dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea è soggetto ad autorizzazione, in base ai seguenti criteri:

- capacità tecniche e finanziarie (Art. 3):
 - per quanto riguarda la capacità tecnica il soggetto richiedente dovrà fornire copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede in Italia, o statuto e atto costitutivo in traduzione giurata, e specifica dei legali rappresentanti e relative deleghe, nel caso di società aventi sede all'estero. Dall'oggetto sociale deve risultare tra le attività del richiedente quella d'importazione i gas naturale. Inoltre deve essere fornita la struttura organizzativa del richiedente, l'elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane, l'elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di nuove società, quali quelle sorte dagli obblighi di separazione societaria stabiliti dal Decreto Legislativo 23 maggio 2000, No. 164, potranno essere forniti elementi relativi alla struttura societaria precedente o del gruppo societario d'appartenenza,
 - per quanto riguarda le capacità finanziarie deve essere presentata copia dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti l'effettiva capacità di condurre l'iniziativa e in

particolare di poter finanziare l'approvvigionamento previsto di gas naturale per un periodo minimo di tre mesi. In caso contrario dovranno essere fornite opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da altre società controllanti o collegate con la società richiedente o mediante dichiarazioni di affidabilità da parte di una primaria banca;

- garanzie sulla provenienza del gas (Art. 4):
 - il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione che attesti il Paese dove il gas naturale è stato prodotto, specificando i dati del soggetto produttore e, ove possibile, le relative aree di produzione, nonché produrre una certificazione attestante la qualità del gas da importare,
 - nel caso di acquisto da un intermediario grossista, oltre ai dati del contratto del soggetto richiedente con detto intermediario, deve essere fornita analoga dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultimo, relativa alla provenienza del gas fornito. Nel caso di più intermediari, la documentazione fornita deve comunque consentire di individuare il soggetto o i soggetti produttori,
 - nel caso di acquisto da un nodo di interscambio (HUB) deve essere fornita la documentazione attestante la formazione media della disponibilità del gas nel nodo di interscambio in funzione delle diverse fonti di approvvigionamento;
- affidabilità dell'approvvigionamento, degli impianti di coltivazione e del sistema di trasporto (Art. 5):
 - il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione del produttore interessato relativa all'impegno e alla garanzia della fornitura per tutto il periodo previsto per la fornitura stessa,
 - nel caso di acquisto da un intermediario grossista deve essere fornita una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultimo attestante analoghi dati sull'affidabilità nel tempo della fornitura stessa,
 - il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione contenente i dati rilevanti sul contratto o sugli accordi intercorsi con le società di trasporto interessate al di fuori del territorio nazionale, ivi comprese le relative capacità impegnate, e comprovante l'effettiva garanzia di poter accedere al trasporto della quantità di gas in questione per tutto il periodo interessato,
 - il soggetto richiedente deve fornire, in relazione ai contratti di fornitura e trasporto, i dati rilevanti, ivi comprese le informazioni di cui all'Art. 3, Comma 5, Lettere a), b), c) e d), del Decreto 23 maggio 2000, No. 164, nonché specifiche informazioni relative all'esistenza di qualunque tipo di vincolo, contrattuale o di altra natura, relativo alla fornitura o al trasporto del gas, che possa comportare effetti qualitativi o quantitativi sul sistema italiano del gas;
- disponibilità di stoccaggio strategico (Art. 6):
 - il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione contenente i dati rilevanti sul contratto o sugli accordi intercorsi con le società titolari di concessioni di stoccaggio nel territorio nazionale, comprovante l'effettiva garanzia di poter disporre delle capacità di stoccaggio strategico di cui all'Art. 3, Comma 2, Lettera d). Rientrano tra i

dati da fornire quelli di cui all'Art. 3, Comma 5, Lettere a), b) e d), del Decreto 23 Maggio 2000, No. 164;

- piani di investimento (Art. 7):
 - al fine di contribuire alla sicurezza del sistema nazionale del gas, con particolare riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti, e in considerazione degli aspetti di interesse pubblico ad essa relativi, tenuto conto di quanto stabilito dall'Art. 3, Comma 2, della Direttiva 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e dall'Art. 28, Comma 2, del Decreto del 23 Maggio 2000, No. 164, il soggetto richiedente deve presentare un piano di investimenti atto a contribuire, anche mediante società controllate o collegate, allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso la realizzazione o il potenziamento di infrastrutture di approvvigionamento tramite gasdotti o terminali di GNL, di trasporto, di distribuzione, nonché di stoccaggio di gas naturale nel territorio nazionale o nella piattaforma continentale italiana,
 - il piano degli investimenti deve riguardare lo stesso arco temporale del periodo di autorizzazione all'importazione e specificare gli interventi ai quali si intende contribuire, i relativi costi e tempi di realizzazione e i soggetti interessati,
 - il piano degli investimenti deve prevedere che in ciascun anno di importazione il valore cumulato del capitale investito, al lordo degli ammortamenti, non sia inferiore al 5% dei ricavi previsti cumulati allo stesso anno, direttamente connessi alla vendita del gas di cui è stata autorizzata l'importazione,
 - l'importatore deve comunicare ogni anno al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, i dati relativi agli investimenti effettuati,
 - in caso di dimostrata impossibilità, non dipendente da negligenza o imperizia del soggetto importatore, di effettuare gli investimenti programmati secondo i tempi previsti, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, può concedere una proroga del piano di investimenti per un periodo commisurato alla durata dell'autorizzazione ad importare, e in ogni caso non superiore a due anni. In caso di superamento dei predetti termini l'autorizzazione all'importazione è revocata,
 - al fine di incentivare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, non sono tenuti ad effettuare alcun piano di investimenti gli importatori che si approvvigionano presso Paesi produttori diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164, mentre sono tenuti ad effettuare un piano di investimenti ridotto del 50% rispetto a quanto sopra stabilito gli importatori che si approvvigionano presso Paesi produttori che, alla data del presente decreto, contribuiscono al totale delle importazioni per meno del 15% ciascuno;

L'importazione di gas naturale prodotto all'interno della UE è libera ed è soggetta a semplice comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

I contratti Take or Pay, che rappresentano uno dei vincoli economici maggiormente restrittivi previsti dalla precedente legislatura, restano in vigore; tuttavia i limiti antitrust alla vendita ed al-gas immesso in rete importato o prodotto impongono di cedere il gas in eccedenza.

A valere su un fondo alimentato dalle royalties sono quindi previsti incentivi e agevolazioni per:

- l'attività di prospezione geofisica relativa a nuovi giacimenti;
- la coltivazione di giacimenti marginali.

3.2 DISPACCIAMENTO E TRASPORTO

Il trasporto e il dispacciamento sono definite dal D.Lgs. attività di interesse pubblico, quindi libere, ma soggette a determinate disposizioni.

Le imprese che svolgono trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui dispongano abbia idonea capacità e purché le opere necessarie all'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri tecnico-economici stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Viene creato un codice di rete e l'attività è sottoposta a controllo dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas per quanto riguarda l'accesso. Il Ministero dell'Industria regola le condizioni di emergenza e la sicurezza.

E' rinviata ad un decreto MICA la definizione della "rete nazionale di gasdotti" in base a criteri tecnici e funzionali.

Le tariffe di trasporto e dispacciamento sono state determinate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas sulla base di criteri del MICA.

3.3 STOCCAGGIO

L'attività di stoccaggio del gas naturale è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a 20 anni, rilasciata dal MICA. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio le reti e gli impianti rientrano nella piena disponibilità dell'ente affidante.

Le imprese che svolgono attività di distribuzione sono tenute ad allacciare alla rete i clienti che ne facciano richiesta che abbiano sede nell'ambito territoriale al quale si riferisce l'affidamento (criteri tecnico-economici stabiliti dall'AEEG).

Le tariffe di distribuzione sono determinate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas sulla base di criteri del MICA.

Sono previsti tre differenti tipi di stoccaggio al fine di:

- ottimizzare la produzione (stoccaggio minerario, destinazione prioritaria);
- bilanciare il mercato (stoccaggio di modulazione a carico dei venditori);
- garantire la sicurezza degli approvvigionamenti (stoccaggio strategico a carico degli importatori).

3.4 DISTRIBUZIONE E VENDITA

Vengono definite le norme per l'attività di distribuzione e gli obblighi delle imprese del settore e viene disciplinata l'attività di vendita.

L'attività di distribuzione è definita come attività di servizio pubblico. Il D.Lgs. fissa le modalità di affidamento, indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo che dovranno

essere attuate dagli enti locali nei confronti del gestore del servizio, anche nella fase di transizione verso il nuovo sistema di distribuzione.

Per “distribuzione” si intende il trasporto (e dispacciamento) di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti .

Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni (a regime). Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio le reti e gli impianti rientrano nella piena disponibilità dell'ente affidante.

Le imprese che svolgono attività di distribuzione sono tenute ad allacciare alla rete i clienti che ne facciano richiesta che abbiano sede nell'ambito territoriale al quale si riferisce l'affidamento purché esista la capacità de sistema e le opere necessarie all'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Le tariffe di distribuzione sono determinate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas sulla base di criteri del MICA.

Nell'ambito della disciplina dell'attività di vendita il problema principale è quello della definizione dei clienti idonei. Il Decreto amplia, rispetto alla versione precedente, la possibilità di accedere al mercato: vengono infatti riconosciuti clienti idonei (ovvero in grado di stipulare contratti di acquisto di gas naturale con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia, sia all'estero) anche i consorzi con consumi pari almeno a 200,000 m³ all'anno e i cui singoli componenti consumino almeno 50,000 m³.

In particolare, dalla data di entrata in vigore del Decreto, sono dichiarati clienti idonei:

- tutti i distributori;
- clienti finali che consumano più di 200,000 m³;
- consorzi e società contabili con consumi pari almeno a 200,000 m³ l'anno e i cui singoli componenti consumino almeno 50,000 m³;
- le imprese che acquistano gas per la produzione di energia elettrica e per la cogenerazione di energia elettrica e calore.

Dal 1° Gennaio 2003 tutti i clienti sono considerati idonei.

3.5 ACCESSO AL SISTEMA

Le imprese di gas hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione.

Vengono disciplinati i casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficoltà economiche dovute a contratti “Take or Pay” e le procedure di verifica in caso di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, di connessione o per obblighi di servizio pubblico.

Vengono infine definite le norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas. E' prevista l'emanazione, entro sei mesi, delle norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti del sistema di trasporto, distribuzione e stoccaggio.

3.6 ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

Vengono definiti dal D.Lgs. i compiti del Ministero dell'Industria, fatti salvi i poteri dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e quelli dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Vengono definiti inoltre i compiti del MICA e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni da parte di Enti competenti; quindi si procede alla dichiarazione della pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas.

Riguardo alla Dichiarazione di Pubblica Utilità (Art. 30), il D.Lgs. **prevede che le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio, per i gasdotti di distribuzione e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, siano dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili.**

E' estesa a tutti i soggetti la possibilità di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas. La facoltà della dichiarazione è del MICA, salvo per la distribuzione, che è di competenza regionale.

3.7 CONDIZIONI DI RECIPROCIÀ

Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno diritto di accedere ai sistemi del gas e di concludere contratti di fornitura del gas con i clienti dichiarati idonei negli altri Paesi membri dell'UE, ove tale tipologia di clienti sia stata dichiarata idonea in Italia.

Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'UE e le imprese aventi sede in Italia ma controllate direttamente o indirettamente da imprese aventi sede in altri Paesi membri dell'UE hanno diritto di concludere contratti di vendita con clienti dichiarati idonei in Italia solo nel caso in cui la stessa tipologia di cliente sia stata dichiarata idonea nel Paese ove tali imprese, o le eventuali imprese che le controllano, hanno sede.

L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas è l'autorità competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale. Il D.Lgs, recependo la direttiva comunitaria sul gas naturale 98/30/CE, pone le basi per la liberalizzazione del mercato italiano del gas.

4 DIRETTIVE 2003/54/CE (ENERGIA ELETTRICA) E 2003/55/CE (GAS NATURALE)

L'obiettivo della riforma delle Direttive 96/92/CE e 98/30/CE, realizzata da:

- Direttiva 2003/54/CE del 26 Giugno 2003 *“relativa a Norme Comuni per il Mercato Interno dell'Energia Elettrica e che abroga la Direttiva e 96/92/CE”*;
- Direttiva 2003/55/CE del 26 Giugno 2003 *“Relativa a Norme Comuni per il Mercato Interno del Gas Naturale e che Abroga la Direttiva 98/30/CE”*,

è stato quello di accelerare e migliorare i processi di liberalizzazione in atto, attraverso due differenti ordini di provvedimenti.

Innanzitutto sono state introdotte misure finalizzate a realizzare una liberalizzazione progressiva della domanda, ciò al fine di consentire a tutte le imprese di beneficiare, a prescindere dalla loro dimensione, dei vantaggi della concorrenza, di abbassare i prezzi anche per i consumatori domestici, e di giungere ad un'effettiva parità delle condizioni praticate in tutti gli stati UE, in modo da costruire effettivamente un unico ed integrato mercato comune.

In secondo luogo, le due direttive contengono una serie di misure finalizzate al miglioramento in termini strutturali dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica. Fondamentale a tal fine si rivela la regolazione dell'accesso dei terzi alle infrastrutture.

Tale accesso dovrebbe essere basato su:

- tariffe pubblicate e non discriminatorie;
- separazione fra gestori dell'infrastruttura ed erogatori dei servizi.

Di seguito si evidenziano alcuni degli aspetti più significativi:

4.1 SEPARAZIONE

Nelle direttive sono inserite misure di separazione funzionale, affinché le imprese che gestiscono le infrastrutture siano non solo entità giuridicamente separate dalle imprese che svolgono attività commerciali, ma siano anche in grado di operare in modo autonomo ed indipendente.

In particolare, con riferimento al mercato del gas naturale (Direttiva 2003/55/CE), gli articoli 7, 9, 11 e 13 prevedono che i gestori delle infrastrutture (di trasmissione, stoccaggio, GNL e distribuzione), anche se non pienamente indipendenti in termini di assetto proprietario, debbono essere indipendenti **“quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale”**; tuttavia **“tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di trasporto dell'impresa verticalmente integrata”**.

Vengono poi individuate espressamente alcune misure che devono essere applicate, al fine di garantire l'indipendenza dei gestori:

- divieto per gli amministratori delle società che gestiscono le infrastrutture di partecipare a strutture societarie di generazione/produzione e fornitura (e distribuzione per gli amministratori delle società di trasmissione e trasmissione per gli amministratori delle società di distribuzione);
- gli interessi professionali degli amministratori devono essere tutelati in modo da garantire l'indipendenza delle loro scelte;
- ai soggetti gestori delle infrastrutture deve essere dato pieno controllo sugli impianti necessari alla manutenzione, allo sviluppo e all'esercizio delle infrastrutture;
- deve essere predisposto dai gestori delle infrastrutture un programma delle misure da adottare per evitare comportamenti discriminatori, con indicazione degli obblighi specifici dei dipendenti. Su tali misure deve essere presentata una relazione annuale all'Autorità di regolazione.

Con riferimento al settore elettrico, le medesime disposizioni sono contenute per i gestori della rete di trasmissione negli art. 8, 10, 13 e 15.

Inoltre gli art. 15 e 17, rispettivamente della direttiva per il settore gas ed elettrico, consentono la gestione di una rete combinata di trasmissione e distribuzione (e, per il gas, anche di GNL e di stoccaggio) da parte di un gestore che sia indipendente e che garantisca il rispetto delle medesime misure.

4.2 ACCESSO

Dalle direttive emerge chiaramente che l'accesso effettivo e non discriminatorio dei terzi alle infrastrutture è considerato elemento essenziale per lo sviluppo della concorrenza. Al perseguimento di tale obiettivo sono innanzitutto funzionali le misure atte a garantire la neutralità dei gestori delle reti e degli impianti che sopra si sono descritte.

Accanto a tali misure, tuttavia, deve essere garantita la trasparenza e prevedibilità delle condizioni di accesso, mediante la pubblicazione e regolazione delle tariffe.

A questo scopo, viene abbandonata la facoltà di scelta, accordata dalla Direttiva 98/30, fra accesso negoziato e accesso regolato a favore del solo accesso regolato. Com'è noto, l'adozione di un sistema di accesso regolato implica la sussistenza di un vero e proprio diritto di accesso al sistema in capo alle imprese e, più in generale, a tutti i clienti idonei.

Tale diritto viene esercitato sulla base di tariffe approvate o presentate dall'Autorità di regolazione e pubblicate e sulla base di altre condizioni prefissate e approvate o definite dall'Autorità.

L'opzione fra accesso regolato e negoziato permane soltanto nel mercato del gas naturale, per lo stoccaggio e per gli altri sistemi di flessibilità.

Peraltro, occorre fin da subito segnalare che le modifiche contenute nelle direttive sono in parte ininfluenti rispetto al sistema di regolazione adottato in Italia. Infatti l'Italia, come la maggior parte degli Stati dell'Unione, ha già optato in sede di recepimento delle direttive per un sistema di accesso regolato.

E' inoltre disciplinato l'accesso alla rete di gasdotti "upstream" (art. 20).

L'accesso al sistema può essere rifiutato soltanto qualora l'impresa che gestisce l'infrastruttura non disponga della capacità necessaria e, per il settore del gas naturale, anche

nel caso in cui l'accesso di terzi le impedirebbe di fare fronte agli obblighi di servizio pubblico, o qualora versi in gravi difficoltà economiche e finanziarie in relazione ai c.d. "contratti take or pay". Il rifiuto tuttavia deve essere motivato.

Gli Stati membri, inoltre, nel caso in cui l'accesso sia rifiutato per mancanza di capacità, possono prevedere misure atte ad imporre alle imprese miglioramenti ed ampliamenti dell'infrastruttura.

Le nuove infrastrutture e gli aumenti significativi delle capacità di infrastrutture esistenti (ossia dispositivi di interconnessione tra Stati membri, GNL, impianti di stoccaggio) possono essere oggetto di una deroga rispetto al regime dell'accesso. In particolare l'art. 22 della direttiva gas subordina la concessione di un'esenzione dalla regola dell'accesso dei terzi per le nuove infrastrutture ad una decisione da adottare caso per caso. Tale decisione, che gli Stati membri possono scegliere di rimettere alle autorità di regolazione o ad altro organo competente dello Stato Membro per la decisione finale, dipende da una serie di condizioni espressamente elencate (ad esempio il fatto che il livello di rischio connesso con l'investimento sia tale che lo stesso non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga e il fatto che la deroga non deve pregiudicare la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas né l'efficiente funzionamento del sistema regolamentato a cui l'infrastruttura è collegata).

L'eventuale deroga va inoltre adottata previa consultazione degli Stati Membri o delle autorità di regolazione interessate e resta ad ogni modo sottoposta al controllo della Commissione europea la quale può decidere di modificarla o annullarla.

4.3 IL RUOLO DELLE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

A seguito delle considerazioni svolte in merito alle riforme introdotte dalle nuove direttive per il mercato elettrico e del gas (ed in particolare dalla previsione di un regime di accesso regolato alle infrastrutture di rete) occorre sottolineare come nel mutato contesto normativo europeo le Autorità nazionali di regolazione abbiano assunto un ruolo centrale.

Le direttive prevedono l'obbligatoria costituzione di Autorità nazionali di regolazione, precisando che "tali autorità sono pienamente indipendenti dall'industria elettrica" (art. 23) e "dall'industria del gas" (art. 25).

I due articoli riservano alle Autorità un compito di monitoraggio del mercato energetico nonché le funzioni di fissare o approvare le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali e le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.

Con riferimento a tali ultimi aspetti alle Autorità può essere riconosciuto anche il compito di presentare all'organo competente dello Stato Membro le relative tariffe.

5 LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 125

Con la Legge 3 Agosto 2007, No. 125 è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 18 Giugno 2007, No. 73 recante “*Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia*”.

La Legge prevede, in sintesi, quanto segue:

- A partire dal 1° Luglio:
 - l’attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100,000 clienti finali é svolta in regime di separazione societaria rispetto all’attività di vendita,
 - i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore;
- Regime di tutela. L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) indicherà condizioni standard di erogazione e prezzi di riferimento nelle forniture di energia elettrica e del gas;
- Regime di garanzia. Garanzia di erogazione del servizio in continuità con la situazione attuale per i clienti domestici e per le piccole e medie imprese che non scelgono un nuovo fornitore sul mercato libero. Queste due tipologie di clienti potranno continuare a beneficiare delle attuali condizioni del servizio e, quindi, delle economie di scala derivanti dall’approvvigionamento tramite Acquirente Unico;
- Servizio di salvaguardia. Agli altri clienti non domestici (imprese con oltre 50 dipendenti che, di fatto, non hanno ancora lasciato il mercato vincolato) che non scelgono un nuovo fornitore di energia elettrica e a chi transitoriamente dovesse rimanere senza fornitore è assicurato il servizio di salvaguardia, a tutela della continuità della fornitura. Il Ministero dello Sviluppo Economico individuerà quanto prima i fornitori attraverso procedure concorsuali;
- Regole di trasparenza per l’avvio del mercato per i clienti domestici. Con l’obbligo di separazione societaria tra attività di vendita ed attività di distribuzione di energia elettrica, con la separazione funzionale tra la gestione delle infrastrutture dei sistemi elettrico e del gas naturale ed il resto delle attività, alla totale apertura del mercato dal lato della domanda corrisponderà una completa apertura dal lato dell’offerta. Ciò favorirà lo sviluppo di una piena concorrenza a beneficio dei consumatori e garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture di rete;
- Informazione trasparente su mix energetico. I fornitori di energia elettrica hanno l’obbligo di informare i propri clienti finali circa il mix di fonti energetiche utilizzato per la produzione dell’energia fornita, e di indicare le fonti informative disponibili sull’impatto ambientale della produzione, secondo modalità operative che saranno definite dal Ministero, su proposta dell’AEEG.

Sono inoltre previsti:

- la promozione della costituzione di associazioni di utenti civili;
- il rimando a un futuro DM per la tutela degli utenti svantaggiati;

- l'emanazione di regolamenti di semplificazione per l'accesso delle pubbliche amministrazioni al finanziamento tramite terzi al fine di favorire il ricorso ai servizi per l'efficienza energetica.

6 ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI DI INTERESSE

6.1 DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA (DPEF) 2008-2011

Il Documento di Programmazione Economico Finanziaria 2008-2011 (approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 Giugno 2007) pone l'accento su un modello di crescita sostenibile sotto il profilo finanziario, sociale e ambientale.

Il governo si impegna a favorire l'uso sostenibile delle biomasse e dei biocombustibili ed a garantire il funzionamento dei meccanismi flessibili (development mechanism e Joint implementation) e del registro dei serbatoi forestali di carbonio.

Dal punto di vista energetico è previsto il rafforzamento delle infrastrutture energetiche, in particolare nel gas naturale, e politiche per conciliare i consumi energetici con la tutela dell'ambiente. In particolare il documento indica che *“la realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di GNL e gasdotti di importazione dall'estero, il potenziamento dei gasdotti esistenti e la rapida attivazione di nuovi stoccaggi di gas in sotterraneo per riserva strategica e per le esigenze di mercato costituiscono condizioni indispensabili per evitare continue e pericolose crisi di fornitura e rispondono ad esigenze di primario interesse nazionale sia nel breve sia nel lungo periodo”*.

6.2 LEGGE 340/2000 (PROCEDURE AUTORIZZATIVE SEMPLIFICATE)

La L. 340/2000 *“Disposizioni per la Delegificazione di Norme e per la Semplificazione di Procedimenti Amministrativi – Legge di Semplificazione 1999”* **incentiva l'utilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti di rigassificazione di GNL, considerati impianti volti al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta.**

In particolare la legge introduce disposizioni procedurali semplificate: l'Art. 8 prevede che l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti GNL è soggetto ad autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive - MAP (ora Ministero dello Sviluppo Economico – MSE), di concerto con Ministero dell'Ambiente, d'intesa con la regione interessata.

6.3 LEGGE 433/2001 (LEGGE OBIETTIVO) E RELATIVA DELIBERA CIPE 121/2001

La L. No. 443 del 21 Dicembre 2001 (*“Legge Obiettivo”*) riporta *“Delega al Governo in Materia di Infrastrutture ed Insediamenti Produttivi Strategici ed Altri Interventi per il Rilancio delle Attività Produttive”*.

Per il settore energetico, si definiscono come strategici per il Paese lo sviluppo del settore upstream della ricerca e coltivazione di idrocarburi nonché il potenziamento della Rete Nazionale di Gasdotti e la costruzione di nuovi terminali di GNL, al fine di

accrescere la sicurezza nazionale degli approvvigionamenti ed accelerare l'apertura del mercato del gas.

L'individuazione di tali opere strategiche avviene attraverso un programma predisposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (d'intesa con i Ministri competenti e le Regioni o Province autonome interessate) che viene inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

6.4 LEGGE 273/2002 (MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA)

La L. No. 273 del 12 Dicembre 2002 “ *Misure per Favorire l'Iniziativa Privata e lo Sviluppo della Concorrenza*”, prevede che i soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, **di nuovi terminali di rigassificazione** e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale **hanno diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla Direttiva 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 Giugno 1998, una quota pari all'80% delle nuove capacità realizzate, per un periodo pari a 20 anni.**

6.5 LEGGE 290/2003 (DISPOSIZIONI URGENTI PER SICUREZZA E SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO)

Il Decreto-Legge 29 Agosto 2003, No. 239 convertito con Legge 27 Ottobre 2003, No. 290 “ *Disposizioni Urgenti per la Sicurezza e lo Sviluppo del Sistema Elettrico Nazionale e per il Recupero di Potenza di Energia Elettrica. Delega al Governo in Materia di Remunerazione della Capacità Produttiva di Energia Elettrica e di Espropriazione per Pubblica Utilità*” reca disposizioni relative alla realizzazione di terminali di rigassificazione del GNL.

Prevede che, **al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico**, l'autorizzazione rilasciata ai sensi della L. 340/2000, art. 8, decade dopo un certo tempo (12 mesi dalla data di ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni necessarie alla costruzione del terminale e delle opere ad esso connesse e indispensabili) ove il titolare dell'autorizzazione, non comunicò di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa. Sono anche previste sanzioni economiche per la mancata realizzazione dell'opera.

6.6 LEGGE 239/2004 (LEGGE MARZANO)

La L. 23 Agosto 2004, No. 239, reca norme per il riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni urgenti in materia di energia.

In accordo all'art. 1, comma 2, lettera a) **le attività del settore energetico di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo** anche di oli minerali acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie in fonti di energia **sono libere su tutto il territorio regionale, nel rispetto degli obblighi del servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione.** Lo stesso comma, alla lettera b), indica che le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete sono di interesse pubblico.

L'art. 1, comma 17, prevede che i soggetti che investono nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione del gas naturale o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza possono richiedere per la capacità di nuova realizzazione l'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi, che può essere accordata per almeno 20 anni e per l'80% della capacità dal MAP (ora MSE) previo parere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Inoltre l'art. 1, comma 6, stabilisce che, nei casi previsti dalle norme vigenti, **la procedura di valutazione di impatto ambientale si applica alla realizzazione e al potenziamento di terminali GNL comprese le opere connesse, fatte salve le disposizioni dell'art. 8 della L. 340/00.**

6.7 LEGGE 62/2005 (COMUNITARIA 2004)

L'art. 16 della L. 62/05 prevede che al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per dare attuazione alla Direttiva 2003/55/CE del 26 Giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, e per **integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale, nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi**, tra cui quello di **accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento**, trasporto e stoccaggio di gas naturale in sottterraneo, il potenziamento di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

L'art. 17 prevede che al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 Aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi, tra cui quello di **stabilire norme per la sicurezza degli approvvigionamenti trasparenti e non discriminatorie cui devono conformarsi i soggetti operanti nel sistema nazionale del gas, specificandone i ruoli e le responsabilità.**

6.8 LEGGE 80/2005 (COMPETITIVITÀ)

La Legge 14 Maggio 2005, No. 80 *“Conversione in Legge, con Modificazioni, del Decreto-Legge 14 Marzo 2005, No. 35, recante Disposizioni Urgenti nell'ambito del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico, Sociale e Territoriale. Deleghe al Governo per la Modifica del Codice di Procedura Civile in materia di Processo di Cassazione e di Arbitrato nonché per la Riforma Organica della Disciplina delle Procedure Concorsuali”*, riporta semplificazioni nell'iter autorizzativo dei terminali GNL.

In particolare il comma 10 prevede che gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della Legge 24 Novembre 2000, No. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore del gas naturale ai sensi della Legge 21 Dicembre 2001, No. 443, siano tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle Attività Produttive (MAP, ora Ministero dello

Sviluppo Economico –MSE), nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.

6.9 D.LGS 216/2006 (“EMISSION TRADING”)

Con il D.Lgs. 4 Aprile 2006 No. 216 si è data piena attuazione alle direttive comunitarie No. 2003/87 e 2004/101/CE (rispettivamente “emission trading” e “linking”) in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

La tematica delle emissioni dei gas a effetto serra presenta rilevanti aspetti di innovatività non solo a livello economico ma anche sul piano della disciplina giuridica, sia per quello che riguarda i profili di carattere organizzativo concernenti la istituzione e il funzionamento del mercato che per quelli di natura civilistica relativi alla circolazione delle quote di emissioni.

Il sistema di emission trading prefigurato dalla Direttiva 2003/87/CE si basa su un meccanismo in base al quale viene stabilito il limite massimo di emissioni consentite di un certo inquinante in un determinato arco temporale (nel caso in questione dei c.d. gas a effetto serra) e successivamente le quote corrispondenti al suddetto limite vengono distribuite tra gli operatori secondo determinati criteri.

Questi ultimi – a loro volta – possono ricorrere al mercato per acquistare o alienare le quote. Per quota di emissione si intende “il diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima”.

L'art. 10 della direttiva prevede che l'assegnazione delle quote di emissioni per il triennio 2005-07 dovrà avvenire a titolo gratuito per almeno il 95% dell'ammontare, mentre per quinquennio che inizia il 1 gennaio 2008 per almeno il 90%.

6.10 LEGGE 222/2007 (COLLEGATO ALLA FINANZIARIA)

L'art. 46 del Decreto Legge 1 Ottobre 2007, No. 159 convertito in Legge 29 Novembre 2007, No. 222, **reca misure semplificative in merito alle procedure di autorizzazione di terminali GNL.**

In particolare evidenzia che l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della L.340/2000, a seguito di giudizio di compatibilità ambientale. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della L. 84/94, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e con il Ministro dell'Ambiente d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.